

www.federicolentini.it | youtube.com/@avvfedericolentini | linkedin.com/in/federico-lentini-20165158

LAVORO E SICUREZZA: ITALIA ED EMIRATI A CONFRONTO

Il ruolo dell'advisor: dalla norma di principio a uno standard verificabile sul campo

> *Negli Emirati una non conformità può fermare un cantiere in poche ore. Per questo la sicurezza è anche continuità operativa, e il compito dell'advisor è tradurre il principio in uno standard che regga sia l'ispezione sul campo sia l'esame, a distanza di anni, delle decisioni del vertice.*

Perché la sicurezza è continuità operativa

Nel sistema emiratino la conseguenza tipica di una violazione non è un procedimento che si chiude dopo anni, ma uno stop work immediato. Un cantiere fermo significa penali, ritardi, costi del personale inattivo, rapporti incrinati con il committente, permessi di lavoro bloccati. In un contesto del genere la sicurezza non è un costo accessorio: è la condizione perché il lavoro vada avanti.

Lo stop work, del resto, non viene soltanto dall'esterno. Gli standard tecnici di Dubai vietano l'uso delle attrezzature non conformi, che vanno contrassegnate come non sicure e messe fuori servizio, e chiedono di dare ai supervisori della sicurezza l'autorità di fermare qualunque lavorazione che possa mettere a rischio persone e beni. Il Decreto n. 19 del 2025 dell'Emirato di Dubai ha abrogato la risoluzione del 2008 che approvava il Code of Construction Safety Practice, ha previsto l'approvazione di un nuovo Code con la stessa forza vincolante della legge e lo ha esteso a tutte le zone dell'emirato, comprese le zone franche come il DIFC.

Sul piano federale, la legge consente al lavoratore di lasciare il lavoro senza preavviso quando nel luogo di lavoro esiste un grave pericolo per la sua sicurezza o la sua salute, che il datore conosce e non ha rimosso (art. 45 del decreto federale); il regolamento di attuazione elenca le situazioni che integrano il grave pericolo (art. 26 della Cabinet Resolution n. 1 del 2022). Un'impresa che non governa la sicurezza è esposta all'interruzione da più lati: dall'ispettore, dal proprio supervisore, dai propri lavoratori.

Che cosa fa l’advisor

La figura dell’advisor si colloca tra la sede italiana e l’operatività locale. È, e resta, un consulente. Non sostituisce il responsabile HSE che la Ministerial Resolution n. 44 del 2022 impone alle imprese industriali e di costruzione con almeno cento lavoratori, né lo staff di sicurezza che il Code della Dubai Municipality richiede nei cantieri in proporzione al numero dei lavoratori, né il consulente legale abilitato nell’ordinamento locale. Non è neppure il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’ordinamento italiano. Il suo compito è tenere insieme i due livelli, e si può articolare in cinque attività.

Governance e mappatura delle responsabilità

La prima attività serve a evitare la frattura tra il luogo della decisione e il luogo dell’esecuzione. Si tratta di mappare i ruoli reali, non quelli formali: chi approva il budget della sicurezza, chi impone i tempi, chi sceglie i subappaltatori, chi accetta i rischi residui. Qui si applica la logica italiana dell’effettività. A questa mappa si collegano i ruoli richiesti dall’ordinamento emiratino: il datore di lavoro registrato, il project manager, il site manager, il responsabile HSE, lo staff di sicurezza di cantiere. Ne risulta una matrice delle responsabilità tra Italia ed Emirati, con deleghe coerenti e linee di riporto chiare, perché la responsabilità non si disperda nella distanza geografica.

Una parte essenziale di questa attività riguarda la scelta delle imprese locali. Il committente italiano deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese a cui affida i lavori (art. 26, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008), e la giurisprudenza ne ricava da tempo una responsabilità per culpa in eligendo quando l’impresa scelta non ha la capacità e i mezzi per lavorare in sicurezza. Ritengo che il principio valga anche negli Emirati: il codice civile federale obbliga a risarcire chiunque cagioni un danno, anche con un’omissione (art. 282 del Civil Transactions Law). Chi sceglie risponde della scelta. Il compito dell’advisor è rendere quella scelta informata e documentata.

Valutazione del rischio integrata

La seconda attività supera il falso dilemma tra il DVR italiano e il risk assessment emiratino. Sono strumenti con funzioni diverse, e servono entrambi. In Italia, una valutazione completa, che documenti le decisioni del vertice e i rischi di chi parte; negli Emirati, una valutazione dinamica, specifica per sito e per attività, aggiornata per fasi di lavoro e integrata con piano di sicurezza, Method Statement, permessi di lavoro e analisi delle singole mansioni. Il lavoro dell’advisor sta nel raccordo: un documento che colleghi la valutazione madre agli strumenti operativi e un registro che tenga traccia degli aggiornamenti.

Il sistema HSE di cantiere

La terza attività riguarda la sicurezza che si vede. Dispositivi obbligatori definiti per mansione, registro delle consegne e controlli quotidiani; accesso al cantiere condizionato all’induction e ai dispositivi minimi; formazione duplice, quella documentata secondo il metodo italiano e quella operativa richiesta sul posto, con briefing prima delle lavorazioni e riunioni periodiche di sicurezza; istruzioni e segnaletica in arabo e nelle lingue dei lavoratori, specifiche per rischio; controllo effettivo dei subappaltatori. L’errore da evitare è pensare che basti avere le carte in ordine.

Esiste anche un linguaggio comune ai due ordinamenti. In Italia l'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, nel testo modificato dal D.L. n. 159 del 2025, presume conformi ai requisiti del modello organizzativo, per le parti corrispondenti, i modelli definiti secondo le Linee guida UNI-INAIL del 2001 o secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. Ad Abu Dhabi il sistema OSHAD, fondato sul Decreto n. 42 del 2009, chiede alle imprese di dotarsi di un sistema di gestione della salute e sicurezza che riguarda l'impresa nel suo complesso, e non il singolo progetto. A mio parere un sistema di gestione costruito sulla ISO 45001 è lo strumento che più facilmente parla entrambe le lingue: in Italia sostiene il modello organizzativo, negli Emirati offre una struttura riconoscibile alle autorità e ai committenti.

Preparazione alle ispezioni e agli incidenti

La quarta attività consiste nel prepararsi prima, invece di reagire dopo. Verifiche interne frequenti, liste di controllo costruite su ciò che l'ispettore effettivamente guarda, documentazione sempre disponibile in sito.

Una procedura di stop work formalizzata, che consenta a chiunque di fermare una lavorazione pericolosa senza timore di ritorsioni. È il punto in cui i sistemi convergono, pur con strumenti diversi: in Italia il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato non può subire pregiudizio (art. 44 del D.Lgs. 81/2008); nel DIFC la legge vieta al datore di penalizzare il lavoratore che agisce per prevenire rischi per la salute e la sicurezza (art. 53 della DIFC Employment Law); nel resto degli Emirati il grave pericolo non rimosso consente al lavoratore di lasciare il lavoro senza preavviso, come si è detto. Ritengo che la procedura aziendale debba andare oltre il minimo legale emiratino: un sistema in cui l'unica tutela del lavoratore di fronte al pericolo è dimettersi non protegge né lui né il cantiere.

E una procedura per le prime ore dopo un infortunio, dalla segnalazione alle autorità alla conservazione delle prove. A Dubai, per i cantieri, il Code of Construction Safety Practice impone la comunicazione immediata alle autorità e un rapporto alla Dubai Municipality entro 72 ore, e vieta di alterare la scena dell'incidente prima che l'indagine sia conclusa, salvo che sia necessario per evitare l'aggravarsi del pericolo (punti 2.4.5 e 2.4.6).

Reporting, audit e difesa preventiva

La quinta attività trasforma la sicurezza in prova. Flussi informativi periodici verso il vertice, con indicatori, mancati infortuni, non conformità e azioni correttive; verifiche sulla coerenza tra decisioni e rischi; un registro delle decisioni assunte e delle ragioni che le hanno sostenute.

Gli stessi flussi hanno un secondo destinatario. Il modello organizzativo 231 deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza (art. 6, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 231/2001), e l'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 chiede un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle misure. Come si è visto nella Lezione 10, quel sistema di controllo, se adottato ed efficacemente attuato, vale anche ad assolvere l'obbligo di vigilanza del delegante. A mio avviso è qui che il lavoro dell'advisor rende di più: un unico flusso di informazioni, se ben costruito, serve al vertice per decidere, all'organismo di vigilanza per controllare e all'impresa per dimostrare. È ciò che consente di costruire prima, e non dopo, la prova di aver fatto quanto era ragionevolmente possibile: in sede penale in Italia, in sede amministrativa e contrattuale negli Emirati.

Il valore per il vertice

Il risultato di questo lavoro non è un fascicolo in più. È un sistema in cui le decisioni prese in Italia sono informate dalla realtà del cantiere, le misure adottate sul posto sono coerenti con quelle decisioni, e l'intero percorso è documentato. Per gli amministratori e i dirigenti significa poter dimostrare, davanti a un'autorità emiratina come davanti a un giudice italiano, che il rischio è stato conosciuto e governato.

I limiti da dichiarare

Un advisor serio dice anche che cosa non può fare. Non può garantire l'assenza di incidenti. Non può sostituire la presenza e la responsabilità di chi dirige i lavori sul posto. Non può rendere idoneo un sistema che il vertice non è disposto a finanziare.

C'è poi un limite che riguarda il sistema stesso. Un modello che ruota tutto intorno all'advisor è fragile: che cosa accade se l'advisor cambia, se sbaglia una valutazione, se non è presente quando serve? Il sistema deve funzionare anche senza di lui, e la sua prima funzione è renderlo autonomo, non dipendente.

Va chiarita, infine, la posizione dell'advisor. Negli Emirati non ha una posizione autonoma di garanzia sulla sicurezza dei lavoratori: gli obblighi restano in capo al datore di lavoro, all'appaltatore, all'ingegnere e alle figure che la legge e il Code individuano. Risponde invece, sul piano contrattuale, verso l'impresa che lo ha incaricato, se ha svolto male il proprio lavoro e ne è derivato un danno. Per restare in questo perimetro deve rimanere nel ruolo di consulenza e di verifica: a mio parere non deve assumere di fatto poteri di gestione e di spesa, che appartengono al vertice e ai suoi delegati.

Può però fare in modo che le scelte siano consapevoli e che il divario tra la norma di principio e il comportamento sul campo sia misurato e ridotto.

In conclusione

Il percorso di queste lezioni porta, a mio parere, a una conclusione semplice. Il modello italiano e quello emiratino usano tecniche diverse: uno descrive l'obbligo nel dettaglio e lo verifica soprattutto dopo, l'altro lo enuncia come principio, ne affida la misura agli standard tecnici e lo verifica soprattutto prima. Entrambi chiedono la stessa cosa: che la sicurezza sia effettiva.

Ritengo che nessuno dei due, da solo, basti a un'impresa italiana che lavora negli Emirati. Il modello emiratino non sostituisce quello italiano ed europeo: lo integra su un piano operativo più immediato. Il governo del rischio nasce dalla combinazione di documentazione strutturata, strumenti operativi dinamici, supervisione effettiva e decisioni tracciabili. All'impresa non serve scegliere tra i due sistemi, ma integrarli, con un presidio che parli entrambe le lingue.

Nota di aggiornamento. Il testo, preparato nell'aprile 2026 per le lezioni, è stato aggiornato nel novembre 2026. Con l'Administrative Resolution n. 112 dell'11 giugno 2026 la Dubai Municipality ha approvato la nuova guida di sicurezza per i lavori di costruzione prevista dal Decreto n. 19 del 2025; le regole richiamate sul rapporto entro 72 ore, sulla conservazione della scena dell'incidente e sull'autorità dei supervisori di fermare i lavori vi sono confermate. Dal 1° giugno 2026 è inoltre in vigore il nuovo codice civile federale (Federal Decree-Law n. 25 del 2025), che ha sostituito la legge federale n. 5 del 1985.

Riferimenti normativi

Federal Decree-Law n. 33 del 2021, artt. 13 e 45; Cabinet Resolution n. 1 del 2022, artt. 22 e 26; Ministerial Resolution n. 44 del 2022; Federal Law n. 5 del 1985 (Civil Transactions Law), art. 282; Federal Decree-Law n. 25 del 2025; DIFC Employment Law n. 2 del 2019, art. 53; Decreto dell'Emirato di Dubai n. 19 del 2025; Dubai Municipality, Code of Construction Safety Practice, punti 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.7 e 2.13; Administrative Resolution n. 112 del 2026; Emirato di Abu Dhabi, Decreto n. 42 del 2009 e OSHAD-SF; D.Lgs. 81/2008, artt. 16, 26, 30, 44 e 299; D.L. n. 159 del 2025, conv. dalla L. n. 198 del 2025; D.Lgs. 231/2001, art. 6.

Avv. Federico Lentini. Aprile 2026, aggiornato a novembre 2026.